

## CXXIª TORNATA

SABATO 25 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Avvertenza del Presidente . . . . .	pag. 4193	Giuramento (del senatore Rajna) . . . . .	pag. 4162
Congedo . . . . .	4162	Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	4192
Disegni di legge (Approvazione di):		(Svolgimento di):	
« Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza »	4175	« Sulle disdette agrarie » . . . . .	4162
« Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive » . . . . .	4175	Oratori:	
« Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato » . . . . .	4178	CORGINI, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura</i> . . . . .	4162
(Discussione di):		SINIBALDI . . . . .	4164
« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quella contro i danni » . . . . .	4172	« Sul costo del Ferry-boat costruito ultimamente nei cantieri dello Stato » . . . . .	4165
Oratori:		Oratori:	
FERRARIS CARLO . . . . .	4174, 4175	SARDI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	4165
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i> . . . . .	4174, 4175	LIBERTINI . . . . .	4165
« Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie terza) per la emissione dei relativi mandati »	4180	Petizioni (Lettura del sunto di) . . . . .	4162
Oratori:		Proposta di legge (Svolgimento di una)	
MERLIN, <i>sottosegretario di Stato per le terre liberate</i> . . . . .	4180	D'iniziativa del senatore Paternò ed altri « Sui procedimenti penali contro senatori » . . . . .	4168
ROMANIN JACUR . . . . .	4180	Oratori:	
« Ordinamento dell'Opera nazionale dei combattenti » . . . . .	4181	PATERNÒ . . . . .	4168
Oratori:		ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i> . . . . .	4171
CALISSE, <i>relatore</i> . . . . .	4182 <i>passim</i> 4190	Relazioni (Presentazione di) . . . . .	4171
CAVAZZONI, <i>ministro del lavoro</i> 4182 <i>passim</i> 4191		Ringraziamenti . . . . .	4162
GIARDINO, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i> . . . . .	4187	Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	4167, 4171, 4192
MONTRESOR . . . . .	4182, 4183, 4188		
(Presentazione di) . . . . .	4171		

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, e i sottosegretari di Stato per l'agricoltura, per i lavori pubblici, e per le terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo, verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Pini ha chiesto un congedo di giorni 10. Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la famiglia del compianto senatore Sidney Sonnino ha trasmesso alla Presidenza il seguente telegramma:

« La vibrante manifestazione del Senato del Regno in omaggio alla memoria del nostro caro estinto è dolce conforto al nostro grande dolore. Esprimiamo a lei, illustre Presidente, tutta la nostra gratitudine per la sua eloquente nobile commemorazione e la preghiamo di interpretare il nostro sentimento presso l'Alta Assemblea ».

« Famiglia SONNINO ».

La famiglia del defunto senatore Guiccioli ha inviato ringraziamenti per le condoglianze del Senato, con la seguente lettera:

« Roma, 20 novembre 1922.

« Ill.mo Sig. Presidente, »

« Vengo, anche a nome della famiglia del mio compianto marito, a ringraziarla per le nobili parole di commemorazione che Ella ha pronunciato avanti al Senato in sua memoria.

« La ringrazio di avere accennato al suo patriottismo, perchè certamente a nessuno è stata più cara la Patria che a lui, e ad essa ha sempre consacrato tutte le forze del suo intelletto e del suo cuore.

« La prego di volersi rendere interprete verso l'Alta assemblea della nostra riconoscenza e di credere ai sensi della mia speciale osservanza ».

« OLGA GUICCIOLI ».

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N° 48. Il commendatore G. A. M. Enea fa voti perchè sia preso in considerazione un suo

schema di legge per l'instaurazione economico-finanziaria dello Stato.

N° 49. Il sindaco del comune di Albidona trasmette i voti dei consigli comunali di Albidona e di Trebisacce per la costruzione della strada di Albidona-Bisacce.

**Giuramento del senatore Pio Rajna.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Pio Rajna, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori D'Ovidio Francesco e Vitelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor prof. Pio Rajna è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Pio Rajna del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni. Viene per prima l'interrogazione del senatore Sinibaldi così concepita: al ministro dell'interno ed al ministro di agricoltura: Sulle sospensioni di procedure legali per riconsegna di fondi a seguito di cessata colonia od affitto che sarebbero state disposte da alcuni prefetti del Regno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

CORGINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. L'interrogazione dell'onorevole senatore Sinibaldi si riferisce indubbiamente ad uno stato di cose anteriore all'avvento del fascismo al Governo. Mi è grato, in ogni modo, di assicurarlo che il fenomeno delle disdette avrà libero e razionale corso. A tal fine, qualora occorra, verranno emanate precise e inequivoche istruzioni ai prefetti, in correlazione anche alla nuova politica inaugurata dal Governo.

Ciò premesso, sarà bene che io esprima a questo Alto Consesso il mio pensiero in merito alle disdette agrarie, problema questo intimamente connesso con la questione delle proroghe agrarie.

Le provvidenze relative alle proroghe agrarie, suggerite durante la guerra da forti ragioni di umanità e di giustizia, erano di estrema gravità, perchè limitando, togliendo la disponibilità dei beni al proprietario, intaccavano fortemente il principio di proprietà. Queste provvidenze quindi, a mio modo di vedere, dovevano cessare non appena fossero scomparse le condizioni eccezionali che le avevano suggerite. Invece vennero mantenute, non sempre per ragioni rispondenti all'aumento della produzione e alla pace dei campi.

Gli effetti sono noti a tutti. Si sono aggravate le sproporzioni tra le forze lavorative delle famiglie coloniche e l'estensione dei fondi; si è favorito lo sfruttamento e l'impoverimento dei poderi, perchè il conduttore quasi sempre dirigeva la coltivazione dei suoi fondi all'interesse immediato e non a criteri di sana economia agraria; si sono approfonditi i solchi di odio tra molti proprietari e contadini; spesse volte si è premiato il contadino cattivo, insufficiente, e si è punito il contadino onesto che rifuggiva da certi sistemi politici. Ma il più grave si è che con questi interventi si è soffocata ogni buona iniziativa tendente al bonificamento agrario, alla intensificazione delle fertilizzazioni e soprattutto alle opere di appoderamento; problema quest'ultimo che dovrà, in un secondo tempo, risolvere radicalmente la questione della sistemazione delle famiglie coloniche. Tale stato di cose doveva naturalmente cessare, e noi, appena assunta la croce del potere, ci siamo guardati bene dal rinnovare le proroghe agrarie. Non potevamo però non intervenire, anche perchè un subito ritorno alla libertà, data anche la deficienza di fondi, in molte provincie, rispetto alla grande richiesta, avrebbe forse determinati dei perturbamenti all'ordine pubblico.

Il Governo quindi si è preoccupato di far opera continua di persuasione, di vigilanza, per evitare ogni scossa che fosse dannosa alla produzione.

I criteri adottati dal Governo sono i seguenti: cercare di ridurre il numero delle disdette a quello assolutamente indispensabile; a tal uopo si fa assidua opera di persuasione e di conciliazione presso i dirigenti delle organizzazioni padronali e coloniche perchè questi convincano gli interessati a dare esecuzione soltanto alle

disdette necessarie. Qualora occorra, si manda sul posto un nostro ispettore perchè, innalzandosi sopra gl'interessi di parte, possa giudicare e informare il Ministero. Soltanto nei casi eccezionalissimi, quando cioè ci troviamo di fronte alla irriducibilità di una parte o dell'altra, interveniamo, ricorrendo all'art. 3 della legge comunale e provinciale.

Abbiamo fatto così nel Veronese dove la situazione era difficilissima. Infatti, l'8 agosto del corrente anno tra l'Unione del lavoro e l'Associazione agraria si era stipulato un patto, accolto favorevolmente anche dai Sindacati fascisti, in base al quale era stata nominata una apposita Commissione che doveva studiare il complesso problema degli escomi e cercare anche una via risolutiva che fosse soddisfacente. Alcuni proprietari non organizzati non hanno voluto attenersi ai deliberati di questa Commissione, e allora noi, per ovvie ragioni, siamo intervenuti, perchè — fra l'altro — non era giusto che subissero quasi una punizione i proprietari che assolvevano il loro dovere e fossero premiati quelli che mancavano di coscienza di organizzazione. Ad ogni modo, mi piace di assicurare questo alto Consesso che le cose in Italia procedono bene, direi quasi ottimamente.

Nell'Udinese, malgrado che vi sia una stasi che dura da molti anni, malgrado la vastità della provincia, il numero delle disdette non supera quello di 170: nel Cremonese, pel quale circolavano voci allarmistiche, (è stato pubblicato che le disdette sommano a diecimila), le cose hanno proceduto bene. Pure nell'Alto Milanese e nel Comasco le cose stanno sistemandosi. Nel Bolognese e nella Romagna non vi è nessuna novità degna di essere ricordata.

In questi giorni si sta trattando con l'Associazione degli agricoltori toscani per la stipulazione di un patto colonico che dovrebbe anche risolvere il problema degli escomi per il venturo anno.

Insisto però nel mio concetto fondamentale: il nuovo Governo sarà intransigente sulla questione di principio. Il diritto della disdetta c'è e deve essere rispettato, anche per togliere pericolose illusioni dalla testa dei contadini. Tuttavia, tenuto conto della situazione che s'è venuta creando negli ultimi anni, il Governo presterà opera continua, solerte, vigi-

lante per creare alla nostra agricoltura quella atmosfera di pace, di tranquillità e di sicurezza, che è indispensabile per il progresso della nostra economia agraria, che comprende, in fondo, gli interessi di tutte le classi che alla agricoltura si dedicano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Sinibaldi per dichiarare se è soddisfatto.

SINIBALDI. È vero che i fatti, a cui si riferisce la mia interrogazione, sono anteriori alla costituzione del presente Ministero: è anche vero però che l'inconveniente a cui ho accennato, quello cioè di provvedere mediante decreti prefettizi in virtù dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale alla sospensione di disdette e di escomi, si è verificato anche sotto l'attuale Governo cosicché la mia interrogazione, per questo lato, non perde affatto di attualità.

Ma prima di parlare di questo, e lo farò brevissimamente, debbo prendere atto delle rassicuranti parole dell'onorevole sottosegretario di Stato all'agricoltura, perchè non si poteva, meglio di quello che egli ha fatto, criticare nei loro effetti funesti per l'agricoltura i provvedimenti che, senza discernimento e senza moderazione, sono stati dati non solo durante la guerra, ma anche posteriormente alla guerra, anzi molto più posteriormente alla guerra, che non durante la guerra. Questi provvedimenti, lo ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, hanno prodotto una tale incertezza nei proprietari da dissuaderli dall'intensificare le culture con un danno incalcolabile per l'economia nazionale. Perchè l'agricoltura, noi tutti lo sappiamo, ha bisogno di tre cose, di istruzione tecnica, di braccia e di capitale. Ora, braccia ne abbiamo ad esuberanza, l'istruzione tecnica veniamo cercando di diffonderla, ma il capitale esige soprattutto tranquillità, perchè il capitale che si dedica all'industria, sa che dopo pochi anni può essere rimborsato, ammortizzato, che, trasformandosi in capitale anonimo, in cartelle, può essere recuperato immediatamente; mentre il capitale che viene impiegato nell'industria agraria, ha bisogno di un tempo molto lungo, perchè possa realizzare i benefici che dall'industria agraria si riprometteva, ed ha bisogno di una grande tranquillità, senza di che le trasformazioni delle culture e le bonifiche non possono sortire il loro effetto. Quindi nell'indirizzo

generale siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato: solo mi preoccupo delle eccezioni costituite dai provvedimenti prefettizi, che danno luogo agli stessi inconvenienti che ella ed io abbiamo deplorati come conseguenza di decreti-legge, e forse anche più gravi.

Infatti, quando si sa che basta riunire dieci o quindici o cento o duecento persone tumultuanti per impedire la esecuzione di una sentenza di sfratto, facilmente si crea una specie di tecnica, si costituiscono apposite società, sorgono degli appaltatori di questa specialissima industria che consiste nel garantire i violatori della legge contro coloro che sono incaricati di farla rispettare.

A questi estremi siamo già venuti in qualche luogo molto prossimo; e l'onorevole sottosegretario deve saperlo certamente.

E, poichè io credo che le facoltà, concesse ai prefetti dall'articolo 3 della legge comunale e provinciale, non si possano applicare senza una compiacente estensione a queste materie, prego l'onorevole sottosegretario di volere, seguendo la linea di libertà che ha molto giustamente indicata al Senato, dare istruzioni perchè di queste facoltà eccezionali non si abusi e perchè finalmente i coltivatori dei campi, siano essi operai o datori di lavoro, sappiano che la legge è una e deve essere rispettata in qualsiasi caso! (*Approvazioni*).

CORGINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORGINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Io voglio assicurare l'onorevole senatore Sinibaldi che della facoltà concessaci dall'art. 3 della legge comunale e provinciale verrà fatto l'uso più discreto. Ma l'on. Sinibaldi capisce troppo bene che non è possibile, in questi momenti, non farvi ricorso, sia pure eccezionalmente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Libertini al ministro dei lavori pubblici sul costo del Ferry-boat costruito ultimamente nei cantieri dello Stato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La costruzione del ferry-boat *Scilla* fu decisa per sostituire il vecchio *Scilla*, perduto per siluramento durante la guerra.

Tale costruzione fu, in seguito a proposta del Ministero della Marina, affidata al R. Cantiere di Castellammare di Stabia; nel 1920 l'Amministrazione ferroviaria preventivò ed autorizzò la spesa nella somma di 4 milioni e 567,000 lire.

La costruzione non seguì immediatamente alla deliberazione dell'opera, ma fu iniziata in data alquanto posteriore.

Al Ministero dei lavori pubblici non è stato ancora comunicato a quanto salga la spesa effettivamente sostenuta, ma, da indagini compiute dallo stesso Ministero, risulta che essa è di molto superiore a quella preventivata. Il Ministero della Marina richiese un acconto di 15 milioni; in seguito a tale domanda il Ministero dei lavori pubblici fece le sue riserve circa il pagamento della somma stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario.

LIBERTINI. Lo scopo, per cui ho diretta questa interrogazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici, è quello di dimostrare come sia dannoso il lavoro che si compie, in economia dallo Stato.

Il Ferry-boat, di cui ha parlato l'onorevole sottosegretario, è stato costruito nel Cantiere di Castellammare, è già completo e si trova in servizio. Ora, io devo far sapere al Senato che il costo di questo Ferry-boat, preventivato per 4 milioni e mezzo circa, alla resa dei conti è salito a 24 milioni! (*Commenti*).

I dati mi sono stati comunicati da persona che è in grado di saperli; ed anzi posso aggiungere che il modo col quale è proceduta la costruzione del bastimento, è tale da destare l'indignazione in quanti si preoccupano della tutela del pubblico erario e dell'interesse dei contribuenti. Nella costruzione della detta nave si sono perduti dei mesi interi senza far nulla, pur pagando gli operai che non lavoravano, come sappiamo che sono pagate le maestranze dei cantieri dello Stato.

Mi auguro che questo sistema debba aver fine e voglio sperare che, allorché l'amministrazione dei lavori pubblici avrà accertata

la spesa e avrà riconosciuto effettivamente l'enorme sperpero che si è fatto per la costruzione di questa nave, vorrà provvedere energeticamente, perchè noi tutti siamo disposti a fare delle economie, ma le prime devono essere realizzate nei lavori eseguiti per conto dello Stato. (*Bene; commenti*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze e la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2ª classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 498);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, numero 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465);

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chia-

mata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della Regia marina (N. 481);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (Numero 475);

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476);

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480).

Prego l'onorevole senatore segretario Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo spoglio delle schede per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

Risultano sorteggiati i senatori: Malaspina, Cito Filomarino, Agnetti, Cirmeni e Di Campello.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Prego altresì i signori senatori scrutatori, testè sorteggiati, di voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari e i senatori sorteggiati procedono alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Apolloni, Arlotta, Auteri Berretta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Bennati, Berenini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin. Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimati, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Crespi, Crispolti, Curreno, Cusani-Visconti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Ferri, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Golgi, Gonzaga Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Manna, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piani-giani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè, Puntoni.

Quarta, Quartieri, Queirolo.

Rayna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Rejnaudi, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoia, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422):

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	192
Contrari . . . . .	45

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2ª classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 478):

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	200
Contrari . . . . .	37

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento

e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464):

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	203
Contrari . . . . .	34

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei Comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465):

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	199
Contrari . . . . .	38

Il Senato approva.

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466):

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	208
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468):

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	208
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della Regia marina (N. 481);

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	211
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (N. 475);

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	211
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476):

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	211
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480):

Senatori votanti . . . . .	237
Favorevoli . . . . .	203
Contrari . . . . .	34

Il Senato approva.

**Svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli: « Sui procedimenti penali contro senatori ».**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli: « Sui procedimenti penali contro senatori ».

Do facoltà di parlare all'onor. Paternò per lo svolgimento della proposta.

**PATERNÒ.** Signori senatori, non mi nascondo che comincio a parlare con profonda commozione, perchè sull'argomento che m'accingo a svolgere ho viva l'impressione di un discorso avuto con l'onorevole Sidney Sonnino, l'ultimo giorno che egli venne in Senato, martedì scorso.

Permettete adunque che mandi un commosso saluto alla memoria del compianto amico, statista e cittadino preclaro.

Il progetto di legge che attende il vostro giudizio ha origine dalla proposta di modificare il regolamento giudiziario del Senato, nel senso che fosse consentito al Senato, in seduta segreta, di rinviare ai Tribunali ordinari i senatori accusati di delitti comuni. Il Senato aveva già, per le contravvenzioni, modificato la tassativa disposizione dello Statuto, ed aveva stabilito che potessero giudicarsi dalla Commissione di accusa dell'alta Corte.

Ma la Commissione, nominata dal Presidente, per l'esame della mia modesta proposta e della quale feci parte anch'io, dopo ampia e matura discussione, senza dissentire nel merito della proposta, per ragioni d'opportunità e con considerazioni giuridiche di alto valore, giudicò che non era il caso di venire ad una riforma tanto importante con una semplice articolo del Regolamento, e che fosse necessario un progetto di legge. La Commissione si manifestò favorevole alla rinuncia di un privilegio, al quale il Senato aveva a più riprese mostrato di rinunciare volentieri. Il progetto di legge in esame porta infatti la firma di cinque dei sette membri della Commissione. Ed i due dissidenti non contrastarono il principio della riforma, ma si astennero per ragione di opportunità, non di merito della proposta.

Senonchè questo progetto di legge incontrò viva opposizione negli uffici e tale che a stento ne fu consentita la lettura in seduta pubblica; la grande maggioranza si manifestò contraria e, se ne fu ammessa la lettura, si deve al presidente di uno dei sette uffici, che, pure essendo contrario, diede il voto favorevole, evidentemente per la considerazione che non contenendo nulla d'offensivo nè contro la morale nè contro le istituzioni, poteva essere letto e discusso, senza offendere la sensibilità di nessuno.

Conoscendo che la grande maggioranza è ostile, mi trovo oggi in posizione assai delicata nel sollecitare dal Senato che si apra in considerazione. Ero stato consigliato a non insistere, ma per quanto fossero autorevoli le persone dalle quali questo consiglio mi veniva, io non potevo accettarlo per due ragioni. Non lo potevo accettare perchè lasciandolo cadere, avrei

mostrato di non volere assumere la responsabilità della proposta, e la mia sarebbe stata una fuga larvata. Non potevo farlo, anche perchè avrei mancato di riguardo agli eminenti colleghi che insieme a me lo firmarono,

Così dunque ebbe origine questo progetto che ha destato così grande apprensione.

Ma è pure necessario richiamare alcuni precedenti. Questo progetto di legge non è nella sua essenza nuovo. Si tratta d'una vecchia quanto lo Statuto, e tutti sappiamo, che alla necessità di una simile riforma fu accennato nella prima riunione del Senato subalpino. Ed io, vecchio ormai fino a questa assemblea, avrei assistito per lo meno ad una ventina di convegni fra senatori, nei quali sono state prese in esame le riforme che si giudicavano convenienti ed urgenti per la nostra Assemblea. Non è il caso di rievocare i giudizi dei maggiori fra gli uomini politici italiani, dal Cavour a Crispi, che tutti hanno riconosciuto la necessità della riforma del Senato, per meglio adattarlo ai progressi delle istituzioni politiche, che mai e presso nessun popolo sono state destinate alla perpetua immutabilità.

Ora è bene rammentare che ogni qualvolta si è discusso di riforme del Senato nessuno si è apertamente opposto alla rinuncia del privilegio sancito dall'art. 37 dello Statuto. È bensì vero che nessuna proposta è stata mai concretata e che le relazioni delle Commissioni del 1894 (presidente Vitelleschi e relatore Saredo) e del 1911 (presidente Finali, relatore Arcoleo) sono ormai confinate negli archivi. L'ultima di questa relazione soltanto ebbe l'onore di un'ampia discussione in Senato, dal 9 al 15 febbraio 1911, e meritano di essere ricordati i magistrali discorsi del senatore Arcoleo, del collega Scialoja e dell'illustre e compianto Bonasi. Ma neanche allora si pervenne a qualche cosa di pratico; la causa bisogna ricercarla nel fatto che il senatore Arcoleo, nella sua relazione, così concludeva « che il Senato esprima con un voto questi intendimenti affinché il Governo, in dipendenza della Regia prerogativa, ed in armonia alle esposte risoluzioni, presenti analoghe proposte al Parlamento ».

In altri termini si reclamava e si voleva la riforma del Senato, ma per proposta del Governo. E secondo me questo è stato un errore,

che ha ritardato la riforma, poichè era da presumere che mai il Governo si sarebbe privato per propria iniziativa della facoltà di proporre al Re i senatori che giudicava più adatti. Per questa ragione si pensò da alcuni senatori di battere una diversa strada. Del resto il Depretis, nella tornata del 3 marzo 1886, rispondendo in questa Aula al senatore Alvisi, questa diversa via aveva già indicato, dicendo: « che quando l'Alto Consesso avesse sicura coscienza che una riforma del Senato fosse necessaria, essa doveva applicarsi per l'iniziativa degli uomini gravi e sapienti che lo compongono ».

Fu per queste considerazioni, e per l'esperienza del passato che alcuni senatori domandarono la convocazione del Senato in seduta segreta, e che dopo una discussione memoranda, fu stabilito di nominare una Commissione che studiasse e proponesse un progetto di legge per la riforma del Senato. Questa Commissione, autorevole per il numero e l'autorità dei senatori che la componevano, fu presieduta dapprima dal nostro illustre presidente Tommaso Tittoni, e quando egli fu assunto al Ministero degli esteri, se non erro, dal senatore principe Colonna. La Commissione redasse un vero e completo progetto di riforma. In questo progetto di riforma, sia chiaramente detto, l'art. XIX è identico a quello che oggi è sottoposto al vostro giudizio, con la sola soppressione delle parole « nel tempo della Sessione », che per ragione ovvia si pensò che non fosse conveniente per l'assemblea vitalizia.

È adunque evidente che la nostra proposta non è pel Senato cosa nuova, ma essa è stata contenuta nel progetto di riforma che ha già avuto il consenso della maggioranza dei senatori; e se il progetto di legge presentato nella tornata del 18 settembre 1920 dai senatori Colonna Fabrizio, Bettoni, Corsi, Fadda, Ferraris Maggiorino, Mariotti, Mazziotti, Melodia, Paternò, Perla, Polacco e Ruffini che tale disposizione comprendeva, non è stato approvato lo si deve alle elezioni generali ed alle mutate condizioni politiche.

Edotto da queste vicende ho pensato, forse a torto, che non conveniva affrontare, tutto il vasto problema della riforma del Senato in una volta e che sarebbe stato più conveniente procedere per gradi, e risolvere una ad una le questioni più mature. E fra tutte, e forse anche

a torto, mi sembrò più semplice ad attuarsi quella della rinunzia di un privilegio, che non importava nessuna questione politica, che era stata desiderata fino dal 1848, quando nella risposta al discorso della Corona del 26 maggio di quell'anno i senatori dichiararono che « ognuno era pronto a deporre di tutto buon grado nelle mani del Re le prerogative personali comminate a suoi membri dallo Statuto! »

Così che dal primo giorno della sua riunione fino ad oggi, il Senato ha mostrato di non tenere a delle prerogative personali che offendono più che garantire i senatori onde non nasca la più grande sorpresa nello apprendere da sorte toccata alla mia iniziativa negli Uffici, che precluda alla sorte che avrà in Senato. Ma ho detto le ragioni che mi hanno consigliato a non rinunciare alla discussione pubblica. Io non debbo esaminare le cause del mutamento avvenuto; ma debbo affermare ch'io credevo di fare cosa gradita e che mi sono ingannato. Mi riservo a discutere le obiezioni; che saranno fatte, e le considerazioni che hanno modificato l'opinione del Senato, che debbono essere senza dubbio validissime.

Non essendo stato presente alla riunione degli Uffici, non ho che vaghe impressioni delle molte obiezioni; alcune non mi hanno convinto e taluna non è vera. Per esempio si è detto che questa mia proposta è occasionale; ciò che le darebbe un carattere odioso, perchè si riferisce ai procedimenti dinanzi all'alta Corte di giustizia. Questa affermazione respingo completamente, non solo perchè l'art. 2 del progetto, che sta innanzi a voi, esclude tutti i procedimenti in corso, ma principalmente perchè assai prima che questi processi fossero sorti, io avevo pubblicato sulla riforma del Senato, nel 1919, un articolo nella *Rivista d'Italia*; ed in questo articolo vi sono le seguenti parole: « Fra queste riforme, anche per la facilità con la quale può essere attuata, deve il Senato manifestare la sua decisa volontà di rinunciare ai privilegi della seconda parte dell'art. 37 dello Statuto. Questi privilegi sono un vero e proprio anacronismo e già il Senato aveva accennato questa rinunzia, fin da quando nella risposta al discorso della Corona, il 17 maggio 1848, dichiarava che ognuno dei suoi membri era pronto a deporre di buon grado le prerogative personali concesse ai suoi membri dello Statuto ».

Fra le tante cose dette, in attesa di quelle che saranno esposte in quest'Aula, è stato osservato che i firmatari sono vecchi ed anziani senatori e che si sono già avvantaggiati del privilegio, che ora propongono sia tolto agli altri. I più vecchi ed anziani siamo il senatore Fabrizio Colonna ed io, e mi sembra che mai di questo privilegio abbiano beneficiato. E la cosa, per quanto scherzevole colpisce non già noi, ma quello di quelli ai quali auguriamo di raggiungere la nostra età, se non il nostro stato di servizio. Un argomento certamente serio è quello della ripugnanza a toccare lo Statuto. Ma indipendentemente dalla considerazione che lo Statuto è un limite che impedisce di tornare indietro, non di procedere innanzi nella via delle libere forme, è da notare che degli 84 articoli del quale lo Statuto si compone, compresi quelli delle disposizioni transitorie, dal 1848 fino alla Relazione dell'Arco del 1911 ne sono stati modificati più o meno radicalmente, ben trenta; ed altri non pochi sono stati violati nell'ultimo decennio. Ed è strano che la sensibilità pel rispetto allo Statuto si manifesti più viva giusto quando si tratta di una prerogativa personale.

Io credo che ciascuno degli onorevoli senatori dovrebbe esser lieto di non godere di questo privilegio, come lo sarebbe certamente io.

È stato anche accennato alla mancanza di fiducia nella magistratura ordinaria; ma questo giudizio non merita di essere rilevato perchè la magistratura italiana, la quale ha sempre dato la prova più alta di indipendenza e di senso profondo del proprio dovere, non può nè deve essere sospettata.

Si può dubitare di una magistratura improvvisata.

Riflettano gli onorevoli senatori che l'Italia oggi conta 40 milioni di abitanti e su 40 milioni di abitanti, aboliti tutti i Fori speciali e primo quello ecclesiastico, restano forse 400 persone che vengono sottratte alla magistratura che giudica tutti gli altri cittadini.

Che basi di diritto ha questo privilegio? Per quale ragione debbono i senatori, pei reati comuni, essere giudicati nientedimeno che dal Senato? Non vi sembra prova di serietà quella di rinunziarvi spontaneamente, prima che vi sia tolto con altro mezzo?

Ma non continuerò ad indulgiarmi su queste considerazioni che mi porterebbero troppo lungi, e senza speranza di successo: dirò invece che un eminente collega per il quale professo stima grandissima, ed al quale mi lega sincera ed affettuosa amicizia, l'altro giorno mi consigliava di rinunciare allo svolgimento della proposta, perchè facendolo compivo un delitto. Ora di questo giudizio del mio amico traggo una sola conseguenza, e cioè quella di pregare il Senato che ove credesse che ho compiuto un delitto, non mi faccia giudicare dai colleghi, ma mi rinvii ai Tribunali ordinari. E non credo di aggiungere altro. E finirò assicurando i colleghi che nello svolgere il progetto di legge, nelle condizioni di ambiente che tutti conoscete, ho avuto per guida i versi della fine della canzone del Petrarca « Ai grandi d'Italia »

Canzone, io t'ammonisco  
Che tua ragion cortesemente dica  
Perchè fra gente altera ir ti conviene.

Coloro ai quali si rivolgeva il Petrarca era gente altera per forza materiale, il Senato è composto da gente altera per sapienza e patriottismo. (*Bene*).

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo, facendo le consuete riserve, non si oppone che sia presa in considerazione la proposta del senatore Paternò.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta del senatore Paternò.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata. (*Commenti vivissimi*).

#### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, in sostituzione dei disegni di legge nn. 512 e 513 che vengono ritirati:

1° Conversione in legge del Regio decreto

16 agosto 1922, n. 1161, contenente disposizioni sul prezzo di vendita delle acque;

2° Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922 n. 1332, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913 n. 368 sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria della presentazione di questi disegni di legge in sostituzione di altri ritirati.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento e saranno demandati all'esame della stessa Commissione che esaminava i disegni di legge ora ritirati.

Invito l'onorevole senatore D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1766, concernente la validità delle adunanze delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore D'Andrea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Pozzo a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

POZZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pozzo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze:

Senatori votanti . . . . . 217

Ebbero voti:

Il senatore Ruffini . . . . . 145

» Bergamasco . . . . . 27

Voti nulli o dispersi . . . . . 45

Proclamo eletto il senatore Ruffini.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitano quella contro i danni » (N. 302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitano quella contro i danni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e il decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitano quella contro i danni.

#### ALLEGATI.

#### I. — Decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254.

(Omissis).

#### Art. 1.

Le imprese di assicurazioni sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve matematiche, sono messe in liquidazione secondo le norme contenute nel presente decreto.

#### Art. 2.

Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, accertata la deficienza di attività secondo le norme che saranno stabilite con decreto dei ministri per l'industria, il commercio

ed il lavoro, per la grazia e giustizia e per il tesoro, inviterà la impresa a reintegrare la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, o siano state date le occorrenti giustificazioni, promuove per decreto Reale, da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, la liquidazione dell'impresa. Non può aver luogo la revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive.

Il decreto provvede alla nomina del R. commissario liquidatore che assume l'amministrazione dell'impresa coi poteri dei liquidatori delle Società commerciali.

La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le competenze del liquidatore sono determinate nel Regio decreto di nomina e fanno carico alla liquidazione.

I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso alla 4ª sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

#### Art. 3.

Salvo disdetta da parte degli assicurati i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell'attivo secondo le norme indicate nell'art. 5.

I contratti di assicurazione sulla vita, salvo contraria dichiarazione che dovrà essere fatta nel termine predetto, saranno trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni a cui carico comincerà a decorrere il rischio trascorso il termine di cui nel 1º comma del presente articolo. Il capitale assicurato dall'Istituto nazionale sarà determinato, in base alle tariffe in corso e con l'abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo le norme che saranno stabilite con decreto dei ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro, per la grazia e giustizia e per il tesoro.

I contraenti che dichiarino di non voler continuare l'esecuzione del contratto hanno diritto al pagamento delle quote di riparto corrispondenti alle rispettive polizze.

#### Art. 4.

Il Regio commissario potrà esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Sono applicabili alle imprese sottoposte a liquidazione a norma del presente decreto le disposizioni del Codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.

#### Art. 5.

Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore concorrono al riparto delle attività per l'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri.

Le polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto per la frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso.

Gli aventi diritto a capitali assicurati per polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi concorrono al riparto per l'ammontare dei capitali medesimi o degli indennizzi.

Per tutti gli altri crediti sono applicabili gli articoli 700, 701, 702, 703 del Codice di commercio con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione.

#### Art. 6.

Hanno privilegio sui depositi cauzionali stabiliti dall'art. 145 del Codice di commercio e dall'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e separatamente su ciascuno dei depositi secondo che si tratti di contratti stipulati anteriormente o posteriormente al 31 dicembre 1912, i crediti riguardanti:

a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazioni sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine stabilito nel precedente art. 3;

b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti conclusi prima dell'inizio della liquidazione.

#### Art. 7.

Per le imprese che fossero già dichiarate in fallimento, in forza della legge 4 aprile 1912, n. 305, qualunque sia lo stato della procedura fallimentare in corso, i crediti in corrispondenza delle polizze di assicurazione in vigore alla data della dichiarazione di fallimento e per le quali la dichiarazione dei crediti non sia stata fatta dagli interessati, saranno insinuati di ufficio ad istanza del curatore.

#### Art. 8.

I modi di accertamento della situazione patrimoniale delle imprese e le forme e i modi della liquidazione saranno stabiliti per decreto dei ministri segretari di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, per la grazia e giustizia e per il tesoro.

#### Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle rappresentanze delle imprese estere quando le attività esistenti nel Regno non siano sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti stipulati nel Regno.

#### Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

II. — *Regio decreto legge 2 settembre 1919, numero 1761.*

(*Omissis*).

#### Articolo unico.

Nel caso di inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto-legge 15 agosto 1918, n. 1254, ciascuno dei creditori non insinuati d'ufficio e non soddisfatti, o il pubblico Ministero nel loro interesse, può chiedere in qualunque tempo, anche dopo la procedura fallimentare sia stata chiusa o sia cessata, la riapertura del fallimento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Il presente disegno di legge si riferisce alla conversione in legge di un decreto luogotenenziale relativo alle imprese di assicurazione sulla vita. Nella diligente relazione, che è stata redatta dal nostro collega Supino, si leggono queste parole: « Ad ogni modo i decreti sottoposti alla vostra approvazione sono ormai prossimi dal cessare di ogni efficacia, essendo imminente la scadenza del termine di 10 anni concesso dalla legge del 1912 alle società di assicurazione sulla vita per continuare l'esercizio dell'impresa; dopodichè anche per esse subentra il regime di monopolio. » Dopo si aggiunge che « il Ministero dell'industria e commercio ha testè nominato una Commissione per studiare l'intera materia delle imprese di assicurazione sulla vita, e preparare in proposito le norme opportune ».

Questa relazione porta la data del 17 novembre 1922.

Nello stesso giorno 17 novembre 1922 i giornali hanno pubblicato un comunicato ufficiale, del Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, nel quale si leggono queste parole: « Per la risoluzione del problema più particolare delle assicurazioni sulla vita umana, il Governo si ispirerà ai seguenti criteri di massima: a) avversione ad ogni criterio monopolistico, col contemporaneo coordinamento degli Istituti assicurativi; b) efficace tutela da parte dello Stato degl'interessi degli assicurati. Il Governo, riservandosi di definire la questione in base a questi criteri, ha intanto prorogato fino al 30 giugno 1923 il regime provvisorio delle assicurazioni di cui all'art. 29 della legge 4 aprile 1912 », cioè dalla legge che instaurò il monopolio delle assicurazioni. Come vedete, il nostro relatore afferma che col 31 marzo 1923 la legge andrà applicata nella sua piena efficacia vale a dire che col 1° aprile 1923 dovrà cessare ogni attività privata in materia di assicurazioni sulla vita, e si entrerà in pieno regime monopolistico. D'altra parte il Governo comunica che questo stato di cose venne prorogato fino al 30 giugno 1923.

Io sono assiduo lettore della *Gazzetta Ufficiale*, ma non vi ho trovato questo provvedimento che dovrebbe essere stato già emanato, perchè il comunicato ufficiale dice esplicitamente che il Governo ha « intanto prorogato fino al 30 giugno 1923 il regime provvisorio ». Ma siccome il provvedimento potrebbe essermi sfuggito nella lettura della *Gazzetta* e siccome si tratta di un argomento assai urgente ed importante, che in modo speciale interessa la più grande delle città redente, io rivolgo domanda all'onorevole ministro del commercio perchè mi dica se quel provvedimento è stato emanato, o se sarà emanato, e quali sono i propositi suoi sulla materia. E lo chiedo anche perchè, mentre per altri argomenti si ebbero dichiarazioni del Governo in Parlamento, sopra questo non v'è stata o per lo meno non sono riuscito a leggere alcuna manifestazione.

Mi rivolgo pertanto alla cortesia dell'onorevole ministro del commercio perchè voglia darmi qualche spiegazione, che sarà opportuna per il Senato, pel pubblico e per coloro che sono interessati in materia.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Rispondo al senatore Carlo Ferraris. Effettivamente il giorno 17 novembre io ho proposto al Consiglio dei ministri la proroga fino al 30 giugno 1923 del regime transitorio attuale, e ciò per poter ponderatamente esaminare e risolvere le questioni riflettenti le assicurazioni sulla vita; e il Consiglio dei ministri, non soltanto ha accettato questa proposta mia, ma ha voluto soprattutto assicurare ed asseverare che il regime di monopolio non avrebbe più avuto completo seguito.

A questo riguardo il Senato sa che la legge istitutiva del monopolio delle assicurazioni sulla vita umana dispose un periodo transitorio decennale che scadrà al 30 marzo 1923. Il Consiglio dei ministri ha manifestato la sua ostilità alla sistemazione monopolistica, ma nessun provvedimento a tale riguardo è ancora stato preso; aspettiamo appunto che una Commissione nominata dal Ministero, la quale fa gli studi al riguardo, debba riferire al ministro dell'industria e commercio, che a sua volta riferirà al Consiglio dei ministri.

Si tratta di una questione per ora non pregiudicata che nel senso dell'affermazione di massima e di principio della ostilità da parte del Consiglio dei ministri attuali al regime monopolistico.

Questo è quanto posso rispondere al senatore Ferraris.

FERRARIS CARLO. Il provvedimento è già stato emanato?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Nessun provvedimento è stato emanato all'infuori della proroga al 30 giugno 1920, del regime attuale.

La questione è quindi ancora completamente impregiudicata.

FERRARIS CARLO. Ma come fu pubblicato il provvedimento di proroga?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. È stata semplicemente una deliberazione di Consiglio dei ministri, per ora.

Attualmente, poiché il senatore Ferraris vuole sapere quello che è stato fatto, ho detto che c'è solo una deliberazione di Consiglio dei ministri che ha autorizzata la proroga da farsi per decreto, o con quella forma che si vedrà, fino al 30 giugno 1923, e null'altro.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale "Regina Elena", nella città di Cosenza » (N. 495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale "Regina Elena", nella città di Cosenza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 1,000,000 a favore dell'ospedale provinciale Regina Elena in Cosenza per la cura dei bambini affetti da rachitide e da scrofola.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive » (N. 4-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 4-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa: passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali radioattive, qualunque sia il loro stato fisico, non possono essere intraprese senza l'autorizzazione dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per la ricerca e la coltivazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati si applicano, fino a quando non sia emanata una legge mineraria per il Regno, e in quanto non è disposto dalla presente legge, il decreto-legge 18 luglio 1918, n. 1194, e le disposizioni emanate per il regime dei combustibili nazionali.

Al parere del Consiglio superiore delle miniere, prescritto dall'art. 12 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1695, è sostituito quello della Commissione istituita con l'art. 5 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

È in facoltà del Ministero per l'agricoltura di dichiarare di pubblica utilità la espropriazione delle sostanze minerali radioattive e delle

materie che le contengono, qualunque sia lo stato fisico delle materie stesse, assegnando al proprietario la indennità corrispondente alla utilità di cui è privato in conseguenza della espropriazione.

Qualora la indennità non sia accettata, la contestazione è deferita al giudizio di una Commissione arbitrale composta di un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e di un terzo arbitro, che presiede la Commissione, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Ministero di agricoltura ha facoltà di ricercare e coltivare direttamente le sostanze minerali radioattive.

Le ricerche e le coltivazioni possono essere fatte in economia e con la forma di gestione diretta o per appalto.

Per tali operazioni è riconosciuta al Ministero di agricoltura la prelazione su ogni altro richiedente, anche se proprietario o possessore delle sostanze e delle materie che le contengono, salvo i dovuti risarcimenti.

(Approvato).

#### Art. 5.

La Commissione per le sostanze radioattive, istituita con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 472, è mantenuta in vigore con la competenza stabilita dalla presente legge ed ha sede presso la Direzione generale dei combustibili e servizi diversi del Ministero di agricoltura.

La Commissione è scientificamente e tecnicamente autonoma.

(Approvato).

#### Art. 6.

La Commissione è composta:

di un senatore del Regno eletto dal Senato;  
di un deputato eletto dalla Camera dei deputati;

di quattro membri nominati con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura, e scelti rispettivamente fra i cultori delle scienze fisiche - chimiche, geo - mineralogiche, medico-radiologiche e giuridiche.

Fanno parte di diritto della Commissione il direttore generale dei combustibili e servizi

diversi, il direttore del Regio ufficio geologico e un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere.

Il presidente, scelto fra i sei membri elettivi, è nominato con decreto del ministro di agricoltura.

Il presidente e gli altri membri elettivi della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Un funzionario del Regio ufficio geologico ed altro amministrativo della Direzione generale dei combustibili esercitano le funzioni di segretario.

(Approvato).

#### Art. 7.

Spetta alla Commissione, oltre agli altri compiti indicati negli articoli precedenti e successivi, di dare parere:

a) sulle questioni riflettenti l'applicazione della presente legge e gli studi in genere sul materiale radioattivo;

b) sulle domande di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive in genere;

c) sui progetti di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive, o di elaborazioni di materie contenenti sostanze radioattive o derivati di esse sostanze, da eseguirsi direttamente dal Ministero di agricoltura;

d) sull'eventuale concessione all'industria privata delle ricerche e coltivazioni promosse dallo Stato;

e) sulle domande per esportazione delle sostanze radioattive.

La Commissione può fare ogni altra proposta al ministro per il pronto e migliore raggiungimento dei fini della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le ricerche e le coltivazioni da eseguirsi direttamente dal Ministero di agricoltura sono disposte con ordinanza del ministro, previa pubblicazione del piano ed avviso ai possessori dei fondi.

Per tali lavori il Ministero, oltrechè valersi dei funzionari del Regio ufficio geologico e del

Corpo Reale delle miniere, può assumere personale tecnico e amministrativo e la mano d'opera necessaria.

Per il personale tecnico occorre il consenso della Commissione.

(Approvato).

#### Art. 9.

I membri della Commissione per le sostanze radioattive, i funzionari del Regio ufficio geologico e del Corpo Reale delle miniere, nonchè le persone a ciò delegate dal Ministero di agricoltura hanno facoltà di procedere a visite, indagini, prelevamenti di campioni di sostanze radioattive o presunte tali, anche se già utilizzate per altri scopi, e di esaminare i lavori, gli impianti e i processi per le ricerche e le utilizzazioni.

(Approvato).

#### Art. 10.

A qualsiasi possessore di sostanze e di preparati radioattivi, escluse le lenti radioattive e i preparati luminosi a base di radio applicati ad oggetti, è fatto obbligo della denuncia delle quantità e qualità possedute o importate, e degli eventuali trapassi di proprietà a qualsiasi titolo.

Il termine e le modalità per la denuncia saranno stabiliti col regolamento.

Nei rapporti dei possessori di cui al presente comma è applicabile la disposizione dell'articolo 3.

(Approvato).

#### Art. 11.

È vietata l'esportazione di sostanze radioattive senza il permesso del Ministero di agricoltura che potrà anche procedere alla espropriazione dei quantitativi nei modi previsti dall'articolo 3.

(Approvato).

#### Art. 12.

Gli studi che si riferiscono al controllo della radioattività dei preparati, alla loro campionatura, alla preparazione per parte dello Stato

dell'emanazione del radio, potranno essere affidati, su conforme parere della Commissione, agli Istituti fisici delle Regie università o di altri Istituti superiori.

Parimenti le misure della radioattività dei materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive, l'ottenimento di preparati radiferi, potranno essere affidate, sempre su conforme parere della Commissione, agli Istituti di chimica generale delle Regie Università o di altri Istituti superiori.

(Approvato).

#### Art. 13.

Il Ministero di agricoltura potrà fornire, su conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive, agli Istituti scientifici che ne facciano richiesta, i mezzi per iniziare o proseguire ricerche e studi sulle sostanze radioattive.

Le richieste debbono essere accompagnate dal programma delle ricerche o degli studi che s'intende eseguire.

Gli Istituti medesimi potranno essere incaricati di speciali ricerche o di studi sulle sostanze radioattive o sulle materie che le contengono.

(Approvato).

#### Art. 14.

I possessori di sostanze radioattive dovranno chiedere che la Commissione provveda per la misura e il campionamento di esse.

Le norme per le misure e i campionamenti saranno stabilite nel regolamento, che determinerà anche le tariffe per tali lavori e il modo di riscossione dell'ammontare.

(Approvato).

#### Art. 15.

Il Ministero, su proposta della Commissione, provvederà per l'esame dei campioni di materiali contenenti sostanze radioattive per accertarne la radioattività e dei campioni di sostanze radioattive allo stesso scopo; e curerà di recuperare ed utilizzare e di dare norme e istruzioni per il recupero e la utilizzazione dei preparati a

base di radio deteriorati o comunque divenuti non utilizzabili, anche se in possesso di privati o di istituti scientifici o sanitari.

(Approvato).

#### Art. 16.

Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi fatta allo Stato non potrà essere accolta senza il conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive.

I preparati radioattivi di proprietà dello Stato o i loro derivati saranno distribuiti su parere conforme della Commissione, secondo la disponibilità e le esigenze rispettive, agli Istituti scientifici universitari, con precedenza assoluta a quelli annessi alle cattedre di radiologia ed elettroterapia.

Saranno inoltre distribuiti, secondo la convenienza, agli istituti di assistenza sanitaria per cure a pagamento o gratuite.

(Approvato).

#### Art. 17.

È vietato usare sostanze radioattive a scopo terapeutico se non vi sia prescrizione di un medico o chirurgo e senza il controllo di esso.

(Approvato).

#### Art. 18.

Le infrazioni agli art. 10 e 11 della presente legge sono punite con multa estensibile fino a lire 10,000.

Le infrazioni a tutte le altre disposizioni della legge stessa sono punite con multa fino a lire 5,000.

(Approvato).

#### Art. 19.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura, sentita la Commissione per le sostanze radioattive, saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 20.

Per il conseguimento dei fini della presente legge, sono messi a disposizione del Ministero di agricoltura:

a) lo stanziamento annuo, in apposito capitolo del bilancio, della somma di lire 200,000;

b) i diritti per le misure e i campionamenti di cui all'articolo 14;

c) i contributi fissi o temporanei che siano offerti da pubbliche Amministrazioni, da Istituti scientifici o da privati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato » (N. 511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 511).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Gl'impiegati e salariati di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10,000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso.

In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, è obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, da effettuarsi, come per le cessioni, mediante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo.

(Approvato).

#### Art. 2.

Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sarà estinto nel periodo di dieci

anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) una somma corrispondente al 0.30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per spese di amministrazione;

c) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare.

(Approvato).

#### Art. 3.

Non possono ottenere il doppio prestito di cui all'articolo 1 coloro i quali, pure essendo provvisti di stipendio o mercede lorda non superiore alle lire 10,000, abbiano compiuto o compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, il 60° anno di età se impiegati, il 55° se operai, ed il 50° se operaie.

Quando poi al funzionario o all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni prestito e quello di ciascuna ritenuta mensile non può superare i quattro quinti del massimo consentito a norma degli articoli 1 e 2.

(Approvato).

#### Art. 4.

Salvo il caso in cui siano intervenuti aumenti di stipendio o di mercede di carattere organico e generale, gli impiegati e gli operai che abbiano ottenuto il prestito nella misura doppia di cui all'articolo 1 non potranno ottenere altro prestito se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla concessione del prestito precedente.

(Approvato).

### DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

#### Art. 5.

La ritenuta mensile di centesimi 25 di cui all'articolo 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata a centesimi 50.

(Approvato).

#### Art. 6.

Su ciascun prestito ordinario concesso a norma del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, oltre alle ritenute indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto stesso, sarà trattenuta in anticipazione una somma corrispondente al 0.15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dalla presente legge, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della medesima, saranno applicabili ai prestiti con essa autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 1362; del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, n. 864, nonché del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665 e del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934.

Tuttavia i prestiti in misura doppia, contemplati dall'articolo 1, potranno, soltanto per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, essere concessi anche prima del termine minimo di due anni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863.

(Approvato).

#### Art. 8.

La concessione del doppio prestito di cui alla presente legge è estesa al personale delle ferrovie dello Stato limitatamente ai prestiti che il personale stesso è autorizzato a contrarre, contro cessione dello stipendio o della paga, con gli Istituti di credito di cui all'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per tali doppi prestiti la ritenuta di cui all'articolo 9 della succitata legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata al 4 per cento.

Sono estese ai mutui che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concede al proprio personale a termini dell'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, le disposizioni dell'arti-

colo 6 (ultimo comma) e dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, nonchè le disposizioni della presente legge relative alla ritenuta del 0.15 per cento sull'importo di ogni mutuo per contributo alle spese di amministrazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, numero 1629, concernente il pagamento delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (Serie terza) per la emissione dei relativi mandati ». (N. 463).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le terre liberate propone che si discuta il disegno di legge, n. 463, prima del N. 368.

Se non vi sono opposizioni, prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge N. 463 concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli Intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), per la emissione dei relativi mandati.

#### ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1629. (Omissis).*

#### Art. 1.

Il pagamento delle indennità definitive, liquidate a titolo di risarcimento di danni di guerra,

e il pagamento delle anticipazioni in denaro, concesse sia dagli agenti delle imposte dirette, sia dagli intendenti di finanza, sia dalle Commissioni di accertamento e di liquidazione, viene in ogni caso eseguito su provvedimento dell'intendente di finanza, competente per territorio.

Il ministro del tesoro mette all'uopo a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati.

#### Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato la Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

ROMANIN JACUR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR. Pochissime parole. L'onorevole sottosegretario di Stato sa quale tormento sia continuamente dato ai senatori e ai deputati dai danneggiati, e specialmente da quelli che hanno avuto piccoli danni, per sollecitare in tutti i modi il pagamento anche dei piccoli e piccolissimi danni.

Ci sono alcuni di questi disgraziati che sono lunghi anni che attendono e non possono ottenere il pagamento di piccole e piccolissime somme, anche di cinque o diecimila lire.

Prego l'onorevole sottosegretario di Stato di provvedere affinché queste liquidazioni vengano fatte con maggiore sollecitudine. Si richiedano pure, se si ritiene necessario, e lo sarà in molti casi, tutte le dovute garanzie, ma si trovi il modo di evitare per l'avvenire questo inconveniente che provoca tanti lagni, è cagione di malcontento, e nuoce anche al prestigio e al decoro del Governo.

MERLIN, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*. Posso dare all'onor. senatore Romanin Jacur le migliori e più coscienziose assicurazioni.

Potrei riferirmi, in questa materia, a ciò che il mio ministro ha già dichiarato all'altro ramo del Parlamento, con maggiore autorità della mia. Egli ha assicurato che è intenzione del nuovo Governo di provvedere, con la maggiore sollecitudine, alla liquidazione dei danni di guerra, e, per conseguenza, ai relativi pagamenti. Anzi il ministro Giuriati, per conoscere l'onere reale dello Stato, ha già provveduto ad attuare un nuovo sistema di statistica: ha voluto cioè fare un censimento esatto per conoscere da un lato il debito complessivo dello Stato e dall'altro le somme spese per anticipazioni e per pagamenti fatti. Egli ha anche dichiarato che per i danni di guerra di maggiore entità, per i quali il pagamento deve essere necessariamente meno sollecito, si sta studiando il modo di emettere dei titoli fruttiferi negoziabili che possano, senza aggravare le condizioni della finanza dello Stato, dare ai danneggiati di guerra il modo di realizzare, in tutto o in parte, il loro credito.

Avendo l'onore di fare oggi davanti a questo Alto Consesso tali dichiarazioni, ho l'orgoglio di dire che lo Stato italiano, in questa materia ha fatto più di quello che qualunque altra nazione ha potuto fare. Lo Stato italiano, povero, ha provveduto, con la maggiore rapidità possibile, alla quasi completa ricostruzione delle terre devastate dal nemico. Tutti coloro che visitano quelle regioni hanno il conforto di constatare come la ricostruzione sia quasi completa, ed hanno perciò motivo di ammirare lo sforzo compiuto dall'Italia. Ciò non vuol dire che le preoccupazioni espresse dall'onorevole senatore Romanin non siano legittime e non meritino la maggiore attenzione da parte del Governo. Necessariamente prima si dovette provvedere alla ricostruzione, poi ai pagamenti e quanto più rapidamente si porterà a termine il primo compito, tanto più presto si passerà a soddisfare il secondo.

L'onorevole senatore del resto sa come il numero delle domande è tale che lo sforzo che l'amministrazione finanziaria fa è davvero immane, pur non riuscendo a soddisfare con la rapidità necessaria tutte le richieste. Basta che l'onorevole senatore consideri che noi abbiamo un milione di domande delle quali 500 mila per somme inferiori a cinquemila lire. Queste cifre scheletriche dicono l'importanza di questo pro-

blema non solo dal punto di vista finanziario ma anche da un punto di vista semplicemente burocratico per le formalità necessarie prima di arrivare al saldo. Ad ogni modo, con decreto che risale al ministro del tesoro De Nava, 14 novembre 1921, fu disposto che fossero pagati tutti i piccoli danni fino a 20.000 lire. A tutt'oggi sono stati fatti circa 200.000 pagamenti, il che significa che si sono pagati circa una metà dei piccoli danni di guerra.

Credo che l'onorevole senatore possa essere soddisfatto delle mie dichiarazioni; ad ogni modo, lo assicuro che il Governo mette tutta la buona volontà, compatibile con le esigenze del bilancio dello Stato, che vanno sopra tutto e sopra ogni problema particolare rispettate, perché le terre venete che hanno vista la distruzione della guerra, e perciò sono così benemerite della patria, vedano prontamente compiuta l'opera di ricostruzione e bene avviate verso un rapido esaurimento le pratiche per il completo pagamento di tutti i danni di guerra. Raggiungere questa meta è un debito d'onore per il nostro Paese. (*Approvazioni e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Opera Nazionale per i combattenti » (Numero 378-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Opera Nazionale per i combattenti ».

Invito l'onorevole ministro del lavoro a dichiarare se consenta che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 378-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Opera Nazionale per i combattenti, istituita con l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, è posta sotto la vigilanza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, e i conti consuntivi sono comunicati al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'approvazione.

Alla stessa approvazione sono sottoposte le deliberazioni che importino variazioni di patrimonio e quelle che stabiliscano o modifichino norme di regolamenti speciali od interni.

Le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono comunicate al Ministero per il lavoro: il Ministero entro quindici giorni dalla comunicazione può fare le sue osservazioni e sospendere l'esecutorietà delle deliberazioni. Trascorso detto termine senza alcun rilievo, le deliberazioni diventeranno esecutive.

Il Ministero per il lavoro può ordinare in ogni tempo ispezioni amministrative e contabili e verifiche di cassa e può ordinare l'esecuzione di ufficio degli atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari, quando l'Amministrazione dell'Opera ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Volevo chiedere al ministro e al relatore se non pare loro che si possano abbreviare quei termini di quindici giorni, che sembrano troppi, a soli otto. La mia domanda è semplice, e quindi attendo una risposta altrettanto semplice.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Si devono distinguere gli atti che si presentano al ministro. Vi sono quelli che devono avere l'approvazione, vi sono gli altri che devono darsi al ministro soltanto per comunicazione, affinché egli veda se, eventualmente, non sia il caso di sospendere l'esecuzione. A questa seconda categoria di atti si

riferisce il termine di 15 giorni. Il Governo aveva già proposto otto giorni, come adesso chiede il senatore Montresor: però alla Commissione, non richiedendosi in tali casi l'approvazione, ma soltanto dovendosi far decorrere un termine, dopo il quale l'atto per sé stesso diventa esecutivo, è parso che otto giorni fossero troppo pochi, perchè fra il giorno in cui il provvedimento è emesso, il trasmetterlo poi al Ministero, e passare esso per gli uffici, e giungere da ultimo al Ministro, probabilmente gli otto giorni si consumano, e l'atto diventa esecutivo, senza anche che alcuno se ne accorga.

C'è anche una corrispondenza con quello che accade degli atti comunali e provinciali presso le prefetture: è lo stesso principio.

Per queste ragioni la Commissione ha portato il termine da otto a 15 giorni, e, a meno che l'onorevole ministro non faccia nuove osservazioni, io non vedo ragione per doverlo abbreviare.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Montresor se insiste nel suo emendamento.

MONTRESOR. Insisto.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Da parte mia, non avrei nessuna ragione per oppormi alla proposta dell'Ufficio centrale, intesa a portare a 15 giorni il termine entro il quale il Ministero può fare osservazioni e sospendere la esecutorietà delle deliberazioni di cui al 4° comma dell'art. 1°.

Se noi mettiamo in grado il Ministero del lavoro di essere - d'ora in avanti - più a contatto con l'attività svolta dall'Opera Nazionale dei Combattenti e se, con le modifiche che formano oggetto della presente legge, veniamo a rendere il ministro del lavoro anche maggiormente responsabile di quello che non sia stato nel passato, io penso che la questione degli 8 o 15 giorni non sia sostanziale. Ho ragione di credere che vi sarà tale cordiale attività di collaborazione coll'Opera, che la questione dei 15 giorni, che potrebbe impressionare - come ha impressionato qualche rappresentanza di associazioni fra i combattenti, - in realtà non avrà motivo di essere.

Con queste dichiarazioni di fraterna colla-

borazione è di assunzione della maggiore responsabilità da parte del Ministero del lavoro, ritengo che la proposta dell'Ufficio centrale possa essere accettata.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Montresor se insiste nella sua proposta.

MONTRESOR. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 nel testo dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'art. 2:

#### Art. 2.

L'Opera Nazionale per i combattenti è amministrata da un Consiglio composto di 15 membri nominati con Regio decreto su proposta del ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, udito il Consiglio dei ministri.

Con la stessa procedura è nominato il presidente, che potrà essere scelto anche tra persone estranee ai membri del Consiglio stesso.

Sei consiglieri sono scelti fra un numero triplo di ex combattenti, designati, con sistema proporzionale, dai Comitati o Consigli centrali delle loro nazionali associazioni, riconosciute dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale. Degli altri consiglieri: due sono designati dal Ministero della guerra fra ex combattenti di speciale competenza in questioni sociali ed economiche; uno dal Comitato permanente del lavoro, uno dal Consiglio superiore dell'industria, uno dal Consiglio superiore dell'agricoltura, uno dalla Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche; gli altri tre sono scelti dal ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, di concerto col ministro del tesoro, fra persone che abbiano speciale competenza tecnica ed amministrativa.

Il senatore Montresor ha presentato due emendamenti sull'art. 2: prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Sei consiglieri sono scelti fra un numero triplo di ex combattenti designati dai Comitati centrali delle loro principali organizzazioni a carattere nazionale e generale, riconosciuto dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto della loro efficienza e dell'opera svolta ».

« Degli altri consiglieri due sono designati dal ministro della guerra fra ex combattenti di speciale competenza in questioni sociali ed economiche; tre designati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro competente, tra persone particolarmente esperte in materia di bonifiche, di agricoltura e d'industria; gli altri quattro sono scelti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col ministro del tesoro, fra persone che abbiano speciale competenza tecnica ed amministrativa ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montresor per svolgere i suoi emendamenti.

MONTRESOR. Darò in brevissime parole la ragione di tutti e due gli emendamenti. Le modifiche che io propongo muovono dal fatto che non ritengo si possa applicare il sistema della proporzionalità nella scelta delle rappresentanze dei combattenti, per le ragioni stesse che adduce l'onorevole relatore nella sua sobria, dotta e precisa relazione. Infatti, non essendo possibile accertare con assoluta esattezza la qualifica di combattenti, e quindi dare completa attendibilità alle cifre che i rispettivi comitati centrali segnaleranno, occorre che sia devoluta al ministro la valutazione dell'efficienza delle organizzazioni.

Darò un esempio: i precedenti Sottosegretari di Stato per l'assistenza valutavano le varie organizzazioni dal numero delle lettere che si erano scritte. Non credo che possa essere questo un criterio molto equo per giudicare dell'opera da loro prestata.

Faccio anche osservare che, oltre le grandi quattro organizzazioni che si occupano dei combattenti: Associazione nazionale dei combattenti, Unione nazionale dei reduci di guerra, Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, Lega Proletaria fra mutilati ed invalidi di guerra, ne sono sorte molte altre di scarsa importanza, ma che compiono un ufficio anch'esso non dispregevole, come l'Associazione dei tubercolotici, trinceristi, e via via.

Ora, per determinare con assoluta obiettività e senso di giustizia tale efficienza non possono bastare gli elementi numerici, ma occorre assolutamente tener presente l'opera reale svolta dalle singole organizzazioni, specialmente nel campo dell'assistenza, della loro

disciplina effettiva, della loro dipendenza dai centri, del rispetto all'umanità dei loro intenti, il loro atteggiamento e il loro passato, specie nei riguardi morali.

Mi pare perciò che il mio emendamento non debba incontrare opposizioni, nè da parte dell'onorevole ministro, nè da parte dell'Ufficio centrale.

Quanto poi all'altro emendamento, che riguarda sempre il comma 3° dell'art. 2. esso tende ad ovviare al pericolo che risulti una specie di Consiglio mosaico, tanto più che il Comitato permanente del lavoro, come il Consiglio superiore dell'industria e l'altro per la sistemazione idraulica e forestale, pare siano destinati a sparire. Perciò mi permetto proporre un emendamento, che darebbe una fisionomia, marcatamente tecnica, al nuovo Consiglio.

Un'altra osservazione era stata fatta dagli onorevoli Wollemborg e Cagnetta, che anche essa ha le sue buone ragioni: non pare cioè opportuno che, invece di esser designati dal Ministero del tesoro i quattro ultimi rappresentanti, anche agli effetti del controllo delle Finanze, uno almeno sia scelto addirittura dal ministro del tesoro.

E non ho altro a dire.

CALISSE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore dell'Ufficio centrale*. In quanto all'emendamento, la Commissione accettò il sistema proporzionale, perchè era proposto dal Governo, e vi insisteva il ministro del lavoro di allora.

In ogni modo, l'emendamento del sen. Montresor porta questo, che sei consiglieri siano scelti tra un numero triplo di ex combattenti dalle loro principali organizzazioni. Ora il dire « principali organizzazioni » non è dare un criterio esatto, completamente oggettivo e permanente, perchè non si sa chi giudicherà se una associazione sia principale, per dare o negare ad essa il diritto di designare il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione. Il ministro dovrà giudicare; ma dovrà essere per necessità un giudizio che potrà essere arbitrario, e perciò da evitarsi.

Giustamente l'onorevole senatore Montresor ha osservato che questa qualità di « principali » non può dipendere soltanto dal numero, ma deve dipendere anche dalla quantità e

qualità dell'opera svolta; ma ciò conferma che il ministro dovrà essere giudice dei fini delle singole associazioni e dei modi coi quali lo raggiungono. Giudizio, ripeto, arbitrario; e poi, ad esso gli esclusi si rassegneranno? La Commissione aveva invece trovato un criterio più sicuro; e precisamente nel fatto che la esistenza e la regolarità delle associazioni sia stata riconosciuta dal Governo: quando il ministro ha dinanzi a sé le associazioni legalmente costituite e riconosciute, da queste egli riceverà le designazioni dei rappresentanti loro nel Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale.

Su questo punto credo di interpretare la volontà degli onorevoli colleghi col non accettare l'emendamento consistente nelle parole « principali organizzazioni ».

Ritengo che si possa abbandonare, se il Senato o il Governo nulla avrà da proporre in contrario, il sistema proporzionale per le elezioni dei consiglieri, mantenendo semplicemente la disposizione per cui hanno diritto a proporre i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione le Associazioni degli ex combattenti, le quali abbiano dal Governo avuto il riconoscimento giuridico della loro esistenza ed attività. Questo sul primo punto.

Passando al secondo emendamento dell'articolo, anche qui la Commissione si è trovata di fronte a proposte nelle quali il Governo insisteva, ed in conseguenza ha cercato di conciliare con esse le proprie vedute.

Oggi le cose possono essere mutate. Comunque ciò sia, fissiamo bene il principio. Nel Consiglio di Amministrazione debbono essere rappresentati tutti gli ex combattenti, perchè l'Opera Nazionale è fatta per essi; essi hanno i maggiori interessi, essi hanno il diritto di vedere non solo che questi siano ben tutelati, ma di partecipare essi stessi alla loro tutela.

E ad essi si è data la maggioranza, poichè di 15 consiglieri otto sono ex combattenti; sei appartengono, con la scelta del ministro, alla designazione di quelle associazioni di cui abbiamo parlato; e due saranno dati, per scelta del ministro della guerra, a quei combattenti, che sono la metà, seppure non di più, di quanti furono soldati in guerra, ma non sono organizzati, cioè non tutti sono uniti in associazioni. Se costoro hanno creduto che nessun altro

fuori che lo Stato dovesse tutelare i loro interessi, lo Stato non deve punirli per questa fiducia che in esso hanno riposto; non deve fare che essi si trovino per tal cagione in condizioni di inferiorità rispetto agli altri. Quindi, in totale, otto ex combattenti partecipano al Consiglio.

Poi vi sono 7 membri di elezione del Governo. Nel progetto ministeriale era stabilito che costoro, in parte almeno, dovessero essere funzionari governativi, di modo che l'ufficio di consigliere dell'Opera Nazionale era per diritto congiunto con le funzioni che la persona esercitava in un Ministero o in un altro. Questo la Commissione ha tolto. Ha tolto, cioè, pel ministro l'obbligo di nominare consiglieri dell'O. N. alcuni determinati funzionari; gli ha lasciato la facoltà di farlo, se creda ciò conveniente; ma con quella di poter nominare anche altre persone, estranee agli uffici, ovunque creda di averle più adatte allo scopo da raggiungere.

Rimane la designazione. Si è osservato che l'Opera Nazionale ha molteplici fini; di preparazione industriale, di miglioramento dell'agricoltura, di avviamento professionale; e per questi suoi fini trae i mezzi largamente dal tesoro dello Stato. È parso perciò conveniente che ciascuno dei corrispondenti Ministeri abbiano nel Consiglio dell'Opera stessa un loro rappresentante.

Qui si propone l'emendamento, secondo il quale dei sette membri eletti dal Governo tre dovrebbero essere « designati dal ministro del lavoro, di concerto col ministro competente, fra persone particolarmente esperte di bonifiche, lavori pubblici, agricoltura ed industria ».

Che cosa intende significarsi con la parola « designati? »

CAVAZZONI, *ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. « Eletti, scelti! »

CALISSE. Dunque nominati, non designati. Tre consiglieri sarebbero, così, nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione di altri ministri, cioè dei lavori pubblici, dell'agricoltura e dell'industria. I rimanenti quattro parimenti sarebbero eletti dallo stesso ministro di concerto con quello del tesoro. Qui si è proposto un emendamento: il ministro del tesoro dovrebbe non designare, ma direttamente nominare i propri rappresentanti. Se l'onorevole ministro crede che per il partico-

lare interesse che quello del tesoro ha nella gestione dell'Opera Nazionale pei Combattenti, a cui fornisce i mezzi, convenga lasciargli la nomina diretta di chi lo rappresenta nel Consiglio dell'Opera stessa, l'Ufficio Centrale nulla ha in contrario, e perciò potrebbe qui essere accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Montresor, al quale si sono associati gli onorevoli Wollemborg e Cagnetta.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro*. Per ciò che si riferisce al primo emendamento Montresor, in via di massima mi sembra accettabile, tanto più che mi pare non si discosti molto dai concetti espressi dall'Ufficio centrale del Senato. Il metodo proporzionalista, che il Governo aveva proposto nella prima formula, aveva ragione di essere in quanto si pensava alla possibilità che le associazioni depositassero il loro Statuto e l'elenco dei Soci effettivi; in tal caso l'applicazione della proporzionale diventava quasi un'operazione aritmetica.

Ma, come appare dall'emendamento dell'Ufficio centrale, e come appare anche più efficacemente dall'emendamento del senatore Montresor, il concetto proporzionalista non ha più ragione di essere, quando intervengono altri elementi di giudizio.

Appunto per questo ritengo che nell'emendamento Montresor, che d'altronde potrebbe in questa parte completare quello che era proposto dall'Ufficio centrale, la frase « a carattere nazionale e generale » sia utile.

Noi dobbiamo dare equa rappresentanza a a quelle associazioni, le quali realmente rappresentino una forza nel nostro paese, e dimostrino, oltre alla loro efficienza, la pratica opera da esse svolta.

L'ultima parte dell'emendamento del senatore Montresor viene a chiarire e a dare un indirizzo al ministro, per il giudizio che questi deve emettere sulle associazioni che chiedono la rappresentanza nell'Opera Nazionale dei Combattenti, giudizio che dovrà basarsi su questi due elementi principali, e cioè del carattere nazionale e della valutazione della efficienza nonchè dell'opera da esse svolta. Se questo concetto si aggiungesse nella proposta fatta dall'Ufficio centrale, da parte mia non

vi sarebbe alcuna difficoltà ad accettare la proposta.

Circa il secondo emendamento proposto dal senatore Montresor, io accetto le osservazioni fatte, e dal senatore Montresor e dal relatore dell'Ufficio centrale; le accetto perchè, a mio avviso, corrispondono realmente a quello che è il pensiero informatore di questa riforma.

Noi dobbiamo, per dire così, creare quasi il gerente responsabile dell'Opera Nazionale dei combattenti, e dell'azione che essa svolge. Se frazioniamo eccessivamente il metodo di nomina, avremo probabilmente un Consiglio che mancherà di quella unità di indirizzo, che è indubbiamente necessaria, trattandosi di una istituzione che amministra fondi rilevantissimi assegnatili dallo Stato.

Per questo ritengo sia opportuno accettare il criterio di affidare la scelta di sei membri al ministro del lavoro. Tre dovrebbero essere scelti dal ministro del lavoro, ispirandosi, nella scelta, al criterio di nominare persone particolarmente esperte in materia di bonifiche, di agricoltura e di industria, e tre scelti, parimenti dal ministro del lavoro, fra persone che secondo la formula adottata anche dal testo governativo e da quello dell'Ufficio centrale abbiano speciale competenza tecnico-amministrativa. Accetto anche il criterio, ammesso dall'Ufficio centrale, che un membro sia scelto direttamente dal ministro del tesoro. In una Opera, nella quale si amministrano somme così ragguardevoli, non è fuor di luogo che il Ministero del tesoro, nella sua particolare competenza, sia direttamente rappresentato nel Consiglio di amministrazione; intendendosi però che con questo non miriamo a nominare un controllore, ossia un membro nella veste precisa di controllore e revisore dei conti, perchè è il Ministero del lavoro quello che deve vigilare l'Opera Nazionale e rispondere davanti al Parlamento dell'attività svolta da questa istituzione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale, quindi, verrebbe così composto: sei ex combattenti, scelti nel modo che è stato indicato prima; due ex combattenti scelti dal ministro della guerra; sei membri scelti dal ministro del lavoro, con le modalità e i criteri accennati; ed un altro scelto dal ministro del tesoro.

Così, e con queste motivazioni, credo che si potrebbe coordinare l'articolo; se il Senato sarà d'accordo su questa formulazione, potremo essere certi che il Consiglio che ne risulterà sarà in grado di rispondere meglio ai compiti ad esso assegnati.

CALISSE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. L'articolo secondo, per quanto si riferisce ai consiglieri, potrebbe essere redatto così: « degli altri consiglieri sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale due su designazione del ministro della guerra, fra ex combattenti di speciale competenza in questioni sociali ed economiche; tre su proposta dei ministri rispettivamente competenti, fra persone esperte in materie di bonifiche, di agricoltura e d'industria; gli altri tre fra persone che abbiano esperienza tecnica ed amministrativa; uno è nominato dal ministro del tesoro.

Sull'altro emendamento rimane ancora qualche dubbio; non vi è difficoltà alcuna per determinare i criteri coi quali il ministro procederà ad ammettere le associazioni dei combattenti alla designazione dei propri rappresentanti, cioè « tenuto conto della loro efficacia e dell'opera svolta ecc. ».

Ma rimane sempre la questione che il ministro è fatto arbitro di ammettere alcune associazioni e di eliminarne altre.

Così il Senato vuole che sia? La questione è tutta qui.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole relatore ha perfettamente ragione e convengo con lui. Sulla parola « principali » dell'emendamento Montresor non mi pare sia il caso di insistere.

Beninteso che il criterio generale per la scelta delle associazioni, trova una correzione e un limite nel carattere « nazionale e generale », delle associazioni stesse, tenuto conto della loro efficienza e dell'opera svolta.

Il carattere « generale e nazionale » delle associazioni, mi pare indispensabile che sia ben stabilito.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Questo carattere « nazionale e generale » è necessario, ma l'altro di principale, per non essersi nulla indicato per determinarlo ed accertarlo, a me sembra, come ai colleghi dell'Ufficio centrale, che lasci tutto nell'incertezza e nell'arbitrio.

PRESIDENTE. Quando fosse tolta la parola « principale » rimangono tanto nell'articolo che nel regolamento le parole « riconosciute dal Ministero ».

CALISSE, *relatore*. Allora siamo d'accordo.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il mio onorevole collega, ministro della guerra, mi fa osservare: che deve restare bene inteso che i due ex-combattenti, designati dal ministro della guerra, non devono far parte di organizzazioni fra ex combattenti.

CALISSE, *relatore*. Precisamente; debbono essere fuori dalle organizzazioni.

DIAZ, *ministro della guerra*. Non è detto nell'articolo.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole ministro della guerra giustamente osserva che si deve far risultare che si è voluto attribuire al ministro della guerra il diritto di nominare due membri nel Consiglio di amministrazione, per dare una rappresentanza a quegli ex-combattenti che non appartengono ad organizzazioni. Mi pare che, se pure non vogliamo esplicitamente aggiungerlo, tale concetto risulti anche dalla discussione svoltasi, cosicchè non possono sorgere difficoltà nell'applicazione della legge.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. L'Ufficio centrale non è d'accordo sulla espressione « tenuto conto della loro efficienza e dell'opera svolta ».

Con ciò si vorrebbero stabilire i criteri per il riconoscimento delle associazioni, come condizione per dare loro il diritto alla rappresentanza. Rimarrebbe sempre nella facoltà del ministro la valutazione di questi criteri e questo, come si è detto, è ciò che dall'Ufficio centrale si vorrebbe evitare.

Esso crede che occorra porre un criterio certo, e tale può essere quello del riconosci-

mento da parte del Ministero dato alle associazioni, quando hanno avuto la loro legittima costituzione. Se questo criterio si toglie, ne occorre qualche altro che possa efficacemente sostituirlo.

GIARDINO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *presidente dell'Ufficio centrale*. La questione ha, secondo noi, una importanza così grande che ci sembra difficile procedere, così sul tamburo, alla formulazione precisa della disposizione.

Il concetto è questo. Il dare al ministro, senza controllo, in base ad un apprezzamento che egli fa sull'efficienza e sul funzionamento di queste associazioni di combattenti un'arma politica sulle associazioni stesse, che noi vogliamo tutelate in quanto hanno fatto la guerra e non in quanto prendono parte politica nel paese (*benissimo*), è questione di tale importanza che merita di essere precisata bene. Perciò io pregherei di sospendere questo articolo e di concretarne la formula d'accordo con l'onorevole ministro, potendo reciprocamente spiegare quello che s'intende di stabilire.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro del lavoro se accetta la proposta fatta dall'onorevole senatore Giardino dell'Ufficio centrale, di sospendere l'articolo in discussione per formularne d'accordo la dizione.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io desidererei che la questione fosse subito risolta chiaramente.

Il testo che aveva proposto l'Ufficio centrale, in che cosa differisce dall'emendamento Montresor? Per quanto si attiene alle maggiori garanzie circa le organizzazioni chiamate a fare le designazioni, quello dice: « associazioni riconosciute dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ». Nell'emendamento Montresor c'è la stessa frase; ma si aggiunge una limitazione e cioè: « tenuto conto della loro efficacia e dell'opera svolta ».

Ora mettiamo nei suoi giusti termini il dibattito.

Siamo tutti d'accordo sul termine: « riconosciute dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ».

CALISSE, *relatore*. Su questo siamo d'accordo.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In più il senatore Montresor, e io mi era adattato alla sua proposta, stabiliva qualche altro criterio e cioè parlava di « organizzazioni a carattere nazionale e generale ». Su questo punto mi pare che il Senato potrebbe esprimere il suo parere in senso favorevole.

CALISSE, *relatore*. Anche questo criterio è da noi accettato; anzi si trovava già nel testo da noi proposto.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Resterebbe allora soltanto il terzo elemento, introdotto dall'emendamento Montresor, e cioè l'inciso: « tenuto conto della loro efficienza e dell'opera svolta ».

Ora io domando: è questo un elemento che possa indebolire l'opera del ministro o piuttosto esercitare un'influenza in senso contrario? Io credo che, se anche noi non metteremo questa frase di specificazione nel testo dell'articolo, pur tuttavia, chiunque possa essere al mio posto, dovrà necessariamente, nel fare la valutazione di queste organizzazioni, tener conto della loro efficienza nonchè dell'opera da esse svolta nel paese. Nel suo esame e nel suo giudizio sulle organizzazioni egli non potrà fare a meno di tener conto di questi elementi, dal momento che abbiamo rinunciato a quegli altri elementi che presentavano una certa difficoltà di accertamento.

Per parte mia non insisto, tanto più che l'emendamento è dell'onorevole Montresor e non di iniziativa ministeriale. Non vi insisto e quindi accedo alla proposta dell'Ufficio centrale, con questa dichiarazione però: che ritengo la efficienza delle organizzazioni e la valutazione dell'opera da esse svolta uno degli elementi che saranno sempre presenti a chiunque sarà a presiedere al Dicastero del lavoro.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi pare che *pro bono pacis* si potrebbe accedere alla proposta già fatta dall'illustre nostro presidente, ed ora fatta sua anche dal ministro, e cioè la frase « tenuto conto dell'efficienza dell'opera svolta » si può ritenere come un'autentica interpretazione, e quindi può anche esser tolta. Mi pare che il Senato sia persuaso che questa interpretazione è giusta ed equa, e allora io sono ben disposto

a non insistere sulla conservazione nel testo di ultime parole.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha nulla da aggiungere?

CALISSE, *relatore*. Bisogna togliere anche le parole « con sistema proporzionale ».

PRESIDENTE. Rileggo il 1° emendamento del senatore Montresor al comma 3° dell'art. 2°, quale è stato concordato tra il proponente, l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale:

« Sei consiglieri sono nominati dal ministro fra un numero triplo di ex combattenti designati dai comitati o Consigli centrali delle loro nazionali associazioni, riconosciute dal ministero per il lavoro e la previdenza sociale ».

CALISSE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Se mi permette l'onorevole Presidente, io dirò che mi sembra che si sia incorsi in un equivoco.

Il Ministero anche col sistema attuale, che è fondato sopra un criterio certo, ha sempre la facoltà di scegliere fra i designati da una associazione o da un'altra, perchè egli ha 18 di questi designati fra cui non deve eleggere che sei. Qui viene il criterio della valutazione personale del Ministro, che potrà dare preponderanza ad una associazione piuttosto che ad un'altra, secondo il suo giudizio. Ciò che non si voleva è che potesse farsi, preventivamente, la esclusione di una associazione in vantaggio di un'altra.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti il primo emendamento, testè letto, del senatore Montresor. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora il 2° emendamento del sen. Montresor che, d'accordo con l'Ufficio centrale, sarebbe così modificato:

« Degli altri consiglieri sono nominati dal ministro del lavoro e previdenza sociale: due per designazione del ministro della guerra tra ex combattenti non appartenenti ad organizzazioni, tre sulla proposta del ministro competente fra persone particolarmente esperte in materia di bonifiche, di agricoltura e di industria; tre fra persone che abbiano speciale competenza tecnica ed amministrativa; uno dal ministro del tesoro ».

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io mi permetterei una breve osservazione. Il mio onorevole collega ministro della guerra aveva acceduto alla formula precedente: « due su designazione del ministro della guerra tra ex combattenti », senza specificare nell'articolo, ma con la esplicita intesa, che debbasi esercitare la scelta fra gli ex combattenti non organizzati: e ciò per la considerazione che altrimenti si verrebbe, a proposito di una specie di premio ai non organizzati, a sollevare una questione che potrebbe importare più larga discussione. Resta inteso - ad ogni modo - che il criterio al quale si ispirerà il ministro della guerra sarà precisamente quello enunciato.

CALISSE, *relatore*. È già detto: due per designazione del ministro della guerra tra ex combattenti non appartenenti ad organizzazioni, ecc.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il 2° emendamento del senatore Montresor nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero art. 2 così modificato.

#### Art. 2.

L'Opera Nazionale per i combattenti è amministrata da un Consiglio composto di 15 membri, nominati con R. decreto su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, udito il Consiglio dei ministri.

Con la stessa procedura è nominato il Presidente, che potrà essere scelto anche tra persone estranee ai membri del Consiglio stesso.

Sei consiglieri sono nominati dal ministro del Lavoro fra un numero triplo di ex combattenti designati dai comitati o consigli centrali delle loro nazionali associazioni, riconosciute dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale. Degli altri consiglieri, sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale due per designazione del ministro della guerra tra ex combattenti, tre sulla proposta del ministro competente fra per-

sone particolarmente esperte in materia di bonifiche, di agricoltura e di industria; tre fra persone che abbiano speciale competenza tecnica ed amministrativa; uno nominato dal ministro del tesoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

In allegato al bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sarà annualmente presentato al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Opera Nazionale, assieme ad una relazione sull'attività dell'ente.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Qui si dovrebbe aggiungere, per rendere efficace il controllo del Parlamento, « il bilancio preventivo dell'Opera Nazionale », perchè, presentando semplicemente il consuntivo evidentemente non potrebbero farsi se non osservazioni, scarse di efficacia, su ciò che già è avvenuto.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io chiedo al relatore se non ritiene che questa modificazione urti contro le tavole fondamentali della istituzione. Per conto mio confesso che, in questo momento, non saprei dire se sia consentibile la presentazione anche del preventivo davanti alla Camera. Ripeto, non mi pronunzio in materia per la ragione che ho già personalmente esposta al relatore, e cioè che troppo breve è il tempo da che mi trovo a questo posto per avere avuto il modo di prendere piena e sicura cognizione di tutta quella che sia la struttura dell'Opera. Ad ogni modo mi sembra che sia questione abbastanza grave quella che oggi è stata prospettata, per cui, se non avessi dichiarazioni rassicuranti in materia, io dovrei respingere questo emendamento, o fare le mie riserve.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Se si dovesse attendere esclusivamente al regolamento legislativo, che ha istituito l'Opera nazionale, il Governo per

esso non avrebbe che autorità solo di nome; perchè in quel regolamento non altro fu detto se non che l'Opera era posta sotto la vigilanza del ministro del tesoro. Quando poi fu istituito il Ministero del lavoro si disse che l'Opera passava sotto la vigilanza di questo. Nulla di più si ebbe, prima e dopo, che siffatta generica affermazione di vigilanza, senza determinazione di mezzi, di scopi, di sanzioni. In conseguenza, da ciò che attualmente è il regolamento non si possono trarre speciali obblighi dell'Opera nazionale verso il Governo. Ma qui stiamo preparando una nuova legge, e quindi stabilendo nuove norme; e come si è inteso di fare obbligo all'Opera nazionale della presentazione dei bilanci, così possiamo quest'obbligo specificare ed ampliare, dicendo che presenti al Parlamento, per mezzo del competente Ministero, il bilancio preventivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale che consiste nell'aggiungere la parola « preventivo » alla parola « consuntivo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'art. 3 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Con Regio decreto, su proposta del ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, di concerto col ministro dell'agricoltura, sarà modificato in conformità delle presenti disposizioni il Regolamento legislativo dell'Opera Nazionale per i combattenti approvato con decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Io credo di dover fare una osservazione, o meglio dichiarazione, essendomi da qualche collega stato giustamente chiesto perchè l'attuale disegno di legge non riguardi affatto l'attività sostanziale dell'Opera Nazionale, mentre nelle precedenti discussioni su tale argomento ne era stata riconosciuta la necessità, come l'aveva riconosciuta espres-

samente anche il Governo. Debbo ricordare che quando per la seconda volta il Senato chiese al Governo la sistemazione dell'Opera Nazionale, il ministro del lavoro disse che ne avrebbe subito presentata la legge. E così fece: ma nel tempo stesso egli volle osservare che si era prossimi alla fine del quadriennio, che viene a scadere entro il prossimo gennaio; del quadriennio, che dall'atto legislativo, che aveva istituita l'Opera Nazionale, si era posto come termine dopo del quale si sarebbe dovuto procedere ad una revisione di quello che dall'Opera stessa si era fatto, per giudicare quale direzione e quali riforme si dovessero introdurre nel suo ordinamento. In conseguenza, parve opportuno che per tale nuovo ordinamento si dovessero aspettare i risultati della quadriennale gestione, di vicino compimento; e che frattanto bastasse porre il Governo nella condizione di far valere sull'amministrazione dell'Opera Nazionale efficacemente la sua autorità. Perciò l'attuale disegno di legge si limita soltanto a quanto si riferisce ai rapporti di dipendenza fra l'Opera Nazionale e il Governo, lasciando impregiudicata la questione della sua nuova sistemazione. Questa è rimandata a breve tempo, per l'acquisto di necessari elementi di giudizio.

Oggi si è in mutata condizione. Mentre pochi giorni ci dividono da quel termine del quadriennio, dopo il quale si dovrebbe procedere alla revisione dell'attività dell'Opera Nazionale, si può credere che in questo breve intervallo di tempo questo disegno di legge diventerà legge perfetta?

Voce. No.

CALISSE. E nel frattempo gli avvenimenti che si preparano non potranno rendere oggetto di provvedimenti fatti con altri mezzi legislativi quello che dovrebbe essere lo scopo di una prossima discussione parlamentare, la riforma dell'Opera Nazionale per i combattenti? Così può avvenire. Ma ciò non è ragione per la quale il Senato non debba portare a termine l'opera sua su questo disegno di legge; sia per compimento di ciò che esso stesso ha iniziato, sia anche per confermare di fronte al Governo la propria volontà; cioè che l'Opera Nazionale per i combattenti sia riformata principalmente con questi due intendimenti: primo, che non sia più sottratta la sua amministra-

zione al controllo costituzionale o almeno ad una efficace vigilanza; ed in secondo luogo, che l'ordinamento dell'Opera Nazionale stessa sia meglio posto in relazione colla importanza dell'azione che essa deve spiegare poichè va a toccare interessi gravi, pubblici e privati, che debbono essere legittimamente tutelati, mentre attualmente queste necessarie tutele non si hanno. Questo è il pensiero del Senato, e di questo in ogni evenienza vorrà tener conto il Governo.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho difficoltà a dichiarare che il Governo, nel programma che intende energicamente svolgere nelle prossime settimane, si occuperà anche dell'Opera Nazionale e non mancherà di tenere nel debito conto le osservazioni fatte dal Senato, nell'intento di raggiungere il fine al quale tutti dobbiamo tendere, di perfezionare cioè l'ordinamento di una Istituzione, che, pur con i suoi difetti, ha portato, apporta ed apporterà grandi benefici ai nostri valorosi ex combattenti.

Non è possibile, però, prendere un impegno di tempo per le riforme che si rendessero necessarie. Intanto è necessario che avvenga la ricostituzione del Consiglio di amministrazione; perchè — come è noto — vi sono rappresentanze che avrebbero dovuto essere rinnovate già da parecchio tempo e che invece non sono state ancora rinnovate. È bene che cominciamo a dare all'Opera Nazionale dei combattenti il suo nuovo Consiglio di amministrazione opportunamente ricostituito e che esso funzioni regolarmente; e, contemporaneamente, incominceranno quel maggiore controllo, e soprattutto quella maggiore intimità di rapporti fra il Ministero e l'Opera Nazionale dei combattenti cui ho accennato.

Queste sono le dichiarazioni che io son ben lieto di fare a nome del Governo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava Beccaris, Bennati, Beria D'Argentina, Beria, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombic, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Campello, Campostrini, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Crespi, Curreno.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Ferraris Carlo, Ferri, Foà, Fracassi, Fradetto, Frascara, Fratellini.

Gallina, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Golgi, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Marsaglia, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Mazzoni, Milano Franco, D'Aragona, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro.

Orlando.

Pagliano, Pantano, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pincherle, Podestà, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quarta, Queirolo.

Reyna, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota,

Salata, San Martino, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi.

Tecchio, Tivaroni, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quella contro i danni (Numero 302);

Senatori votanti . . . . .	151
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza (N. 425):

Senatori votanti . . . . .	151
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive (N. 4-C):

Senatori votanti . . . . .	151
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato (N. 511):

Senatori votanti . . . . .	151
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	25

Il Senato approva.

Ordinamento dell'Opera Nazionale per i Combattenti (N. 378-A):

Senatori votanti . . . . .	151
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie 3<sup>e</sup>) per la emissione dei relativi mandati (N. 463):

Senatori votanti . . . . .	151
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per conoscere il pensiero del Governo intorno alla applicazione del decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, sui commissari degli alloggi, essendosi l'applicazione medesima continuata dagli organi competenti, in dispregio dei giudicati della Suprema Corte di Cassazione, senza che in alcun conto si tengano le importanti modificazioni apportate a quel decreto dal Senato in seguito alla discussione che ne fu fatta, in sede di conversione in legge, nelle sedute 14-26 febbraio 1921.

Garofalo.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se vi sia alcunchè di vero nella notizia pubblicata da vari giornali che il procuratore del Re di Genova siasi indotto a lasciare il suo posto per non sottostare a pressioni dell'autorità politica, affinché non emettesse o non facesse eseguire mandato di cattura contro il noto capitano mercantile Giulietti, e che il Presidente del tribunale di Genova abbia rinviato di ufficio la causa contro il detto Giulietti, in attesa di amnistia che assicuri a questi la impunità.

Amero D'Aste.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se nel necessario e urgente riordinamento dell'Amministrazione centrale a lui affidata, egli non intenda provvedere anche a questo: che la pubblicazione periodica ufficiale degli atti del suo Ministero proceda men deturpata da negligenze ed errori.

Mazzoni.

Al ministro dell'istruzione pubblica. Poichè l'alternanza dei corsi universitari di botanica e zoologia per gli studenti di scienze naturali e di medicina, quale è stata consigliata, presenta, anche a parere della Facoltà competenti, gravi inconvenienti senza nessun vantaggio, neppure dal punto di vista economico, il sottoscritto chiede all'onorevole ministro se non ritenga opportuno di soprassedere a dare esecuzione alle proposte del Consiglio superiore e di ristabilire l'obbligo per gli studenti di medicina di frequenza a quel corso di anatomia e di fisiologia comparata, che, istituito fin dal 1849, è stato sempre considerato fondamentale.

Grassi.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non ritenga giusto ed urgente togliere i divieti fatti alle Aziende elettriche municipalizzate di Modena di estendere la rete tramviaria in conformità dei voti delle popolazioni, delle necessità del servizio e del pubblico interesse.

Vicini.

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'Interno per sentire se non ritenga necessario proibire effettivamente i giuochi d'azzardo, che, dilagando ormai per tutta l'Italia, riuscirebbero esiziali all'educazione di quella gioventù che deve, col lavoro, provvedere alla ricostruzione economica del paese.

Orlando.

### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri mi ha partecipato che è pronto a venire in Senato domani per discutere le comunicazioni del Governo.

Quindi, se non si fanno osservazioni in contrario, domani, Domenica, vi sarà seduta alle ore 15.

Leggo l'ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. 1. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando non siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati (N. 535);

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 536).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 6 dicembre 1922 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.